



Città di Ginosa
Provincia di Taranto

Piazza Marconi, 1 74013, Ginosa (Ta)

+39 0998290244

comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it

www.comune.ginosa.ta.it

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO ALL'AMMINISTRAZIONE DI LOCALI IDONEI AI FINI DELL'ISTITUZIONE DI SEPARATI UFFICI DI STATO CIVILE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI ED UNIONI CIVILI.

IL RESPONSABILE II SETTORE - AREA DEMOGRAFICA ELETTORALE

- l'art. 106 del Codice Civile che indica la sede comunale quale luogo di celebrazione del matrimonio civile e così recita: "Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione";

- l'art. 3 del D.P.R. 396/2000 ai sensi del quale "I Comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati uffici dello Stato civile. Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti e soppressi con Deliberazione di Giunta comunale. Il relativo atto è trasmesso al Prefetto";

PRESO ATTO che il concetto di "casa comunale" viene chiarito nel Massimario dello Stato Civile che al paragrafo 9.5.1 riporta: "per casa comunale deve intendersi un edificio che stabilmente sia nella disponibilità dell'amministrazione comunale per lo svolgimento di servizi, propri o di delega statale, che abbiano carattere di continuità e di esclusività";

VISTO il Regolamento per la celebrazione dei matrimonio e la costituzione di unioni civili, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 30 ottobre 2018 e dato atto che ai sensi dell'art. 7 "Costo del servizio", l' Allegato "A" del Regolamento, fissa le tariffe per le celebrazioni nelle sede distaccate, differenziandole in relazione alla residenza dei nubendi, al giorno e all'ora della celebrazione;

VISTI, altresì:

- la circolare del Ministero dell'Interno n. 29 del 7/6/2007 avente ad oggetto: "Celebrazione matrimonio in luogo diverso dalla casa comunale"; e la successiva circolare del Ministero dell'Interno n. 10 del 28/02/2014 "Celebrazioni del matrimonio civile presso siti aperti al pubblico diversi dalla casa comunale";

- il parere reso dall'Adunanza della sezione I del Consiglio di Stato n. 196 del 22 gennaio 2014;

- il D. lgs. 19 gennaio 2017, n. 5 Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76;

AVVISA

- che l'Amministrazione comunale intende verificare la disponibilità dei proprietari o di coloro che possono legittimamente disporre di ville, strutture ricettive ed edifici aperti al pubblico che siano di particolare pregio storico, artistico, architettonico, e ambientale, presenti nel territorio comunale, di concedere in comodato gratuito in uso esclusivo al Comune di Ginosa, idonei locali, per la sola celebrazione di matrimoni ed unioni civili;

INVITA

coloro che fossero interessati a costituire un Ufficio di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni ed unioni civili negli immobili (strutture ricettive e/o edifici di pregio storico, artistico, architettonico, e ambientale) di proprietà e/o nella propria disponibilità, a far pervenire apposita domanda entro i termini e con le modalità di seguito indicati.

Art. 1 – Modalità di presentazione delle domande

Le domande redatte secondo il modello di cui all'allegato A, unitamente alla documentazione richiesta, dovranno pervenire a questa Amministrazione Comunale entro il **15 aprile 2021** con le seguenti modalità:

- a mezzo posta all'indirizzo: Comune di Ginosa, piazza Marconi, 1 CAP. 74013
- consegna a mano presso: Ufficio Protocollo del Comune
- tramite PEC, mediante inoltro del documento firmato digitalmente, esclusivamente da indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it

Art. 2 – Documentazione

1 La domanda di partecipazione in bollo (redatta secondo il modello di cui all'allegato A) deve contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dal presente Avviso

2 Alla domanda devono essere allegati, fra l'altro:

- una planimetria dettagliata relativa agli spazi messi a disposizione per la celebrazione di matrimoni ed unioni civili

- una relazione, corredata di documentazione fotografica che attesti il possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 4.

Art. 3 – Requisiti soggettivi

1. Il richiedente è tenuto a dichiarare la sussistenza di un idoneo titolo giuridico sull'immobile. Il titolo può consistere nella proprietà o nella titolarità di altro diritto reale. Possono presentare domanda anche soggetti non titolari di un diritto reale sull'immobile, purché ne abbiano la disponibilità giuridica in virtù di un atto (ad es. comodato, locazione ecc.) dal quale risulti espressamente la facoltà per il richiedente di sub concedere in comodato i locali per adibirli all'uso di cui al presente avviso.
2. Il richiedente deve inoltre dichiarare:
 - a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, né avere nei propri confronti procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni (per le imprese);
 - b) di non avere sentenze di condanna passata in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena, su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno o più reati di partecipazione ad organizzazioni criminali, corruzione, frode, riciclaggio;
 - c) di non avere pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011;
 - d) l'assenza di sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lettera c), del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - f) di essere adempiente ad obblighi di versamento riguardanti tributi comunali e di non essere moroso, ad altro titolo, verso il Comune;
 - g) di non essere controparte del Comune in giudizi pendenti avanti all'autorità giudiziaria.

Art. 4 – Requisiti dell'immobile

1. Possono essere adibiti a separati Uffici di Stato civile le strutture ricettive, i locali pubblici di somministrazione che dispongano di ampie sale ricevimento e gli edifici di particolare pregio storico, artistico, architettonico, ambientale e paesaggistico purché presentino dimensioni e spazi che garantiscano un corretto svolgimento della cerimonia rispetto alla capienza massima indicata. Tutte le strutture dovranno comunque garantire l'idoneità dei locali, anche tenendo conto degli eventuali interventi di restauro/conservazione effettuati sull'immobile, e potranno essere oggetto di sopralluogo al fine di valutare l'effettiva qualità degli stessi.
2. I locali devono possedere la conformità edilizia/urbanistica e la conformità alle vigenti norme in materia di impiantistica, superamento delle barriere architettoniche, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, in funzione della capienza massima dichiarata.

Art. 5 Procedura

Le istanze ricevute a seguito dell'espletamento della procedura di cui al presente avviso saranno sottoposte alla Giunta Comunale che, con proprio provvedimento, procederà alla istituzione dell'Ufficio separato di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni ed unioni civili.

Art. 6 - Durata

L'istituzione dell'Ufficio di Stato Civile separato avrà durata di 3 anni a partire dalla stipula del contratto di comodato d'uso gratuito a favore del Comune.

Art. 7 - Obblighi del richiedente

1. A seguito della sottoscrizione del contratto di comodato gratuito, il richiedente si obbliga a:

- a) garantire il libero accesso dei cittadini alla sala ove è istituita la Casa Comunale durante le celebrazioni;
- b) garantire l'uso, nelle date stabilite, dei beni mobili (tavolo e numero congruo di sedie) necessari per le celebrazioni;
- c) effettuare la manutenzione dell'immobile a propria cura e spese;
- d) garantire la disponibilità dell'immobile per le celebrazioni fissate dall'Ufficio Stato Civile;
- e) comunicare con congruo preavviso all'Ufficio Stato Civile la disponibilità alla celebrazione di matrimoni ed unioni civili; qualora il richiedente sia contattato direttamente, sarà sua cura indirizzare i privati interessati alla celebrazione all'Ufficio di Stato Civile del Comune, poiché la fissazione delle date delle celebrazioni è prerogativa esclusiva di quest'ultimo;
- f) esonerare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da azioni, omissioni di terzi e danni compiuti durante l'utilizzo del locale.

Art. 8 - Obblighi del Comune

Con la stipula del contratto di comodato gratuito, il Comune si obbliga a:

- a) utilizzare il bene concesso in comodato con la dovuta diligenza ed al solo scopo della celebrazione di matrimoni ed unioni civili;
- b) restituire il bene, alla scadenza del termine convenuto, nello stato in cui è stato consegnato, salvo il normale deterioramento in ragione dell'uso.

Art. 9 - Gratuità del comodato d'uso

Il Comune non corrisponderà alcun rimborso per l'uso dei locali in oggetto, intendendosi il comodato interamente gratuito. Inoltre, il Comune non risponderà di eventuali danni a cose e persone verificatisi nei locali adibiti alla celebrazione dei matrimoni ed unioni civili durante tutto il periodo del comodato. Le tariffe per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni

civili sono stabilite ed introitate direttamente dal Comune, in forza del menzionato "Regolamento per la celebrazione dei matrimonio e la costituzione di unioni civili".

Il presente Avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione comunale, che potrà decidere, a proprio insindacabile giudizio, anche a seguito della presentazione di manifestazioni di interesse, di non istituire separati Uffici di stato civile.

Il Responsabile del II° Settore - Area Demografico Elettorale

Dott. Domenico Luiso

